

Allegato A**Osservazioni al documento di consultazione 204/2020/R/COM****“ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI (DECRETO-LEGGE N. 124/19)”**

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE**MODALITA' ATTUATIVE DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI PER DISAGIO ECONOMICO****L'individuazione dei nuovi nuclei familiari da agevolare: il ruolo dell'INPS**

S 1. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo di identificazione dei nuclei familiari agevolabili? Motivare la risposta.*

R1. Si condivide.

L'individuazione della fornitura da agevolare: il ruolo del Gestore del SII e dei gestori del servizio idrico

S 2. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo di identificazione delle forniture individuali elettriche e di gas metano agevolabili?*
S 3. *Si condividono i criteri di prevalenza illustrati in relazione alle diverse possibili casistiche?*
S 4. *Le casistiche illustrate si ritengono esaustive?*
S 5. *Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto? Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative.*

R2 R3 R4 R5 – Si condivide la proposta dell'Autorità di integrare il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con i codici POD, PDR individuale, ed eventuale PDR condominiale. Nei casi illustrati dall'Autorità si condividono gli orientamenti, i criteri di prevalenza, e le casistiche illustrate.

Forniture individuali del servizio idrico integrato

- S 6.** Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture individuali idriche agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i punti di forza e criticità in relazione alle altre opzioni).
- S 7.** Quali modalità si ritiene debbano essere utilizzate nella fase di prima attuazione dell'automatismo, per la trasmissione da parte del Gestore del SII ai gestori del servizio idrico integrato delle informazioni funzionali ai processi sopra descritti?
- S 8.** Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto, anche al fine di superare le problematiche conseguenti all'attuale mancanza di collegamento tra il Sistema Informativo Integrato e i gestori del servizio idrico?

R6. Si condivide l'opzione A) Richiesta di integrazione nel modello di DSU del codice di fornitura/codice utente idrico.

Inserire nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il codice cliente/codice fornitura eliminerebbe le numerose criticità causate ai gestori nell'individuazione delle forniture da agevolare soprattutto nel caso dei clienti condominiali per le quali il codice di fornitura non è un dato obbligatorio.

Si segnala che:

- il codice cliente del servizio idrico non è univoco sul territorio nazionale
- lasciare la facoltà di scelta tra codice cliente e codice fornitura potrebbe non garantire la correttezza del dato: le attività di controllo delle errate compilazioni del codice cliente non risulterebbero efficaci, anzi presentano elevati margini di errore.

Pertanto al fine di non pregiudicare la correttezza del dato si propone di inserire una sola informazione correlata alla fornitura idrica alternativa tra codice cliente e codice fornitura nonché di rendere obbligatorio l'inserimento del numero di telefono e dell'indirizzo email.

Qualora tale impostazione non sia applicabile, si propone di adottare una soluzione che identifichi il beneficiario del bonus sociale tramite il Codice Fiscale (CF) fornito al Gestore dall'ATID, seguendo il seguente iter di operatività:

- esito positivo dell'identificazione della fornitura idrica diretta: erogazione del bonus nel documento di fatturazione.

- esito negativo dell'identificazione della fornitura idrica diretta: erogazione del bonus mediante assegno verso indirizzo di residenza assumendo in via indiretta che laddove non ci sia corrispondenza con un CF ci si riferisca ad una fornitura centralizzata.

Nei casi di anagrafica del gestore idrico non completa/corretta questa soluzione comporterebbe l'erogazione di un assegno in luogo del bonus nel documento di fatturazione, ma garantirebbe comunque tempestivamente il diritto al cittadino che ne ha titolo.

Nei casi di mancata identificazione della fornitura la quantificazione verrebbe effettuata sulla base di tutti i servizi (acquedotto, fognatura e depurazione).

Si segnala che la verifica sulla coincidenza degli indirizzi di residenza è poco efficace e può determinare mancata erogazione ai cittadini del bonus dovuto.

Sarebbe inoltre necessario ottenere nei flussi informativi il CF di tutti i componenti del nucleo familiare.

Tale proposta trae origine dall'esperienza maturata negli anni di applicazione del TIBSI.

R7. È necessario prevedere l'utilizzo dello stesso tracciato informatico fornito dal sistema SGATE poiché non richiederebbe ulteriori implementazioni dei sistemi informatici vigenti e garantirebbe il tempestivo adempimento della disposizione normativa di riferimento (1 gennaio 2021).

R8. È necessario prevedere la disponibilità di una interfaccia tra il sistema che sarà implementato e il sistema del gestore idrico per coordinare il flusso di informazioni in entrata e in uscita. Resta inteso che la garanzia dell'univocità dell'erogazione del bonus è a cura del SII (Sistema Informativo Integrato).

Si auspica che la previsione di accreditamento al SII per il futuro, possa garantire l'associazione tra il punto di fornitura ed il nucleo agevolabile, come avviene già per gli altri servizi regolati.

Forniture centralizzate di gas metano e del servizio idrico integrato

- S 9.** Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate di gas metano agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità dell'opzione ritenuta preferibile rispetto alle altre).
- S 10.** Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate del servizio idrico integrato agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i relativi punti di forza e le eventuali criticità rispetto alle altre).
- S 11.** Si ritiene che vi siano ulteriori opzioni ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate di gas metano? In caso di risposta affermativa illustrare nel dettaglio la proposta alternativa e i relativi punti di forza (e di eventuale criticità) rispetto alle opzioni presentate nel documento.
- S 12.** Si ritiene che vi siano ulteriori Opzioni ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate del servizio idrico integrato? In caso di risposta affermativa illustrare nel dettaglio la proposta alternativa e i relativi punti di forza (e di eventuale criticità) rispetto alle opzioni presentate nel documento.
- S 13.** Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

R9. Si condivide l'opzione A - Richiesta di integrazione della DSU.

Le altre modalità di individuazione delle forniture non garantisce lo stesso grado di affidabilità del codice PDR, in quanto ad uno stesso CF possono essere associate più forniture.

R10. Si rimanda alla R12.

R11. Nulla da segnalare.

R12. Si propone di procedere con assegno diretto all'indirizzo di residenza: la quantificazione del bonus verrebbe effettuata sulla base di tutti i servizi (acquedotto, fognatura e depurazione). Il punto di forza di tale proposta è quella di assumere come pre-verificate dal Gestore del SII le informazioni che giungono al gestore del servizio idrico relative al diritto al bonus. In tal caso si potrebbe erogare un bonus più elevato rispetto a quello dovuto nel caso in cui il cliente non usufruisca di tutti i servizi: questo punto di attenzione è accettabile in osservazione del *favor* verso l'utente e delle condizioni di disagio economico dei cittadini interessati.

Qualora tale proposta non sia condivisibile, è comunque preferibile l'opzione A).

In entrambe le scelte sarebbe comunque opportuno mantenere, nel flusso informatico in entrata, le informazioni presenti sullo SGAte che permettono di identificare il condominio.

R13. La verifica della legittimità all'accesso al bonus idrico e dell'univocità di erogazione deve essere effettuata da soggetto terzo (non il gestore idrico) analogamente a quanto oggi già effettuato da SGAte.

La verifica dell'unicità dell'agevolazione

- S 14.** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo per garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus elettrico e del bonus gas per nucleo familiare? Chiarire eventuali criticità e avanzare proposte orientate al loro superamento.
- S 15.** Quale tra le due Opzioni illustrate si ritiene preferibile al fine di garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare e per quali motivi (evidenziare i relativi punti di forza e di criticità).
- S 16.** Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

R14. Si condivide.

R15. È preferibile l'opzione 2 che non prevede l'attività di verifica dell'unicità dell'agevolazione in capo al gestore.

Il gestore idrico non ha le informazioni per effettuare tale verifica.

R16. Non si ravvisano ulteriori elementi.

La quantificazione e l'erogazione della compensazione

Quantificazione dei bonus

- S 17.** Si condivide di parametrare l'entità dei bonus al numero di componenti del nucleo familiare agevolabile al fine di consentire l'avvio del riconoscimento automatico delle agevolazioni dal 1° gennaio 2021?
- S 18.** Si ritiene opportuno prevedere un cap al numero massimo di componenti del nucleo familiare utilizzabile ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico, in analogia a quanto già oggi previsto per i bonus energetici? In caso affermativo, quali elementi qualitativi e quantitativi dovrebbero essere presi in considerazione nel definire questo cap? Si prega di fornire elementi quantitativi utili al riguardo.
- S 19.** Si condivide quanto illustrato in merito al processo di quantificazione dei bonus energetici e al ruolo del Gestore del SII (punti 11.12 e 11.13)?

R17. Si condivide.

R18. Ai fini della quantificazione del bonus è preferibile l'opzione B Applicazione del numero di componenti del nucleo familiare, senza la previsione di un cap al numero massimo di componenti del nucleo familiare.

Nei casi in cui tale informazione non sia disponibile, si potrebbe applicare lo standard di tre componenti come previsto dal TICSII.

R19. Si condivide.

Erogazione dei bonus energetici

- S 20.** Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione dei bonus energetici? In particolare, in caso di morosità pregressa, si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall'operatore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora, come oggi già previsto dalla regolazione del bonus sociale idrico?

R20. Non si condivide la proposta di erogazione di bonus elettrico attraverso bonifico come ipotizzato dall'Autorità nel caso in cui il beneficiario sia anche utilizzatore indiretto di una fornitura di gas (punto 11.16).

In caso di morosità pregressa del cliente finale, si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall'operatore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Erogazione del bonus sociale idrico

S 21. Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione del bonus sociale idrico e al ruolo del gestore del servizio idrico?

R21. Si condivide nei limiti delle motivazioni esposte nella R6 ed R12 ma si segnala che nel caso di riconoscimento automatico senza aggiornamento del dato “IBAN” nella DSU, il gestore idrico non disporrebbe di tale informazione, pertanto non potrebbe procedere a erogare il bonus tramite bonifico.

Variazioni delle condizioni rilevanti ai fini dell'erogazione della compensazione

S 22. Si condividono gli orientamenti illustrati in relazione alla gestione dei casi di variazioni rilevanti nelle condizioni di ammissione all'agevolazione? Motivare le risposte.

R22. Non si concorda con l'ipotesi di erogazione del residuo bonus in fattura di chiusura nei casi di variazioni contrattuali per le forniture di energia elettrica e gas.

Si condividono gli attuali criteri di gestione del bonus sociale idrico, sia per le utenze dirette che per le utenze indirette, in caso di variazioni rilevanti nelle condizioni di ammissione all'agevolazione.

È necessario però che sia garantito il controllo dell'unicità da parte del Gestore del SII e non del gestore idrico.

Durata e decorrenza dell'agevolazione

S 23. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare la durata dell'agevolazione pari a 12 mesi?

S 24. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla definizione della data di decorrenza dell'agevolazione? Si ritiene vi siano particolari elementi che debbano essere presi in considerazione nel definire le regole per il computo della data di decorrenza dell'agevolazione, rispettivamente, per i due bonus energetici e per il bonus sociale idrico?

S 25. Si condivide l'orientamento di porre in capo al gestore idrico competenze il computo della data di inizio e di fine del periodo di agevolazione nel caso in cui la verifica di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia di competenza del gestore stesso (e non del Gestore del SII)?

R23. Si condivide.

R24. La data decorrenza sia comunicata da parte del SII, in analogia a quanto previsto oggi da SGAt.

R25. Non si condivide per quanto già esposto nella R15. Il gestore idrico non ha peraltro la titolarità, il ruolo e le informazioni per stabilire le date di decorrenza.

Erogazione in continuità dell'agevolazione

S 26. Si condivide quanto illustrato ai fini di garantire l'erogazione in continuità delle agevolazioni al termine dei primi 12 mesi?

R26. In caso di rinnovo dell'agevolazione, il soggetto garante della continuità di erogazione, senza sovrapposizioni temporali, debba essere il Gestore del SII. Quest'ultimo dovrà garantire che i soggetti competenti abbiano le informazioni puntuali in tempo utile per procedere all'erogazione del bonus.

Ruolo delle imprese di distribuzione, dei venditori e dei gestori del servizio idrico

S 27. Si condivide quanto illustrato in merito al ruolo delle imprese di distribuzione e dei venditori nella fase di prima attuazione del processo di riconoscimento automatico dei bonus energetici?

S 28. Si condivide quanto illustrato in merito al ruolo dei gestori del servizio idrico integrato nella fase di prima attuazione del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico?

S 29. Come si ritiene sia opportuno che evolva l'interazione tra il SII e i gestori del servizio idrico integrato? In particolare, si ritiene opportuno prevedere a regime l'obbligo anche per i gestori del servizio idrico integrato di registrarsi al SII al fine di semplificare e rendere ancora più efficiente il processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico?

R27. Si condivide.

R28. Non si condivide quanto proposto dall'Autorità in merito all'attribuzione al gestore del servizio idrico di ulteriori compiti non previsti dalla vigente regolazione (verifica di ammissibilità dell'agevolazione, di unicità della stessa nonché delle informative ai clienti sugli esiti delle verifiche effettuate).

Il passaggio informativo tra il Gestore del SII e SGATE non debba impattare sulle attività del gestore idrico ma debba essere neutrale sulle sue attività e sui flussi informativi già posti in essere.

È pertanto fondamentale che vi sia un sistema unico centrale che si occupi dei flussi informativi (verso i gestori e verso i clienti) e di tutte le verifiche (non attinenti la fornitura) senza ulteriori appesantimenti per il gestore.

R29. È imprescindibile la registrazione al SII, nonché il mantenimento dei tracciati e dei flussi di comunicazione tra SGATE ed i gestori.

Informazione e tutela dei clienti/utenti finali

- S 30.** Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere il mantenimento delle comunicazioni ai clienti/utenti interessati nei casi sopra indicati? Si ritiene debbano essere previste comunicazioni anche in casi ulteriori (dettagliare e motivare la risposta)?
- S 31.** Per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione di ammissione all'agevolazione, si ritiene preferibile una comunicazione personalizzata o un messaggio veicolato tramite il documento di fatturazione? In tale ultimo caso, si ritiene che tale messaggio debba essere necessariamente personalizzato e, dunque, contenere le informazioni di dettaglio sopra illustrate, o possa essere un messaggio standard nei termini sopra illustrati?

R30. Si condivide.

R31. È preferibile mantenere le attuali comunicazioni che attualmente sono gestite da SGate ed imputarle in carico al Gestore del SII o altro soggetto terzo.

Il periodo transitorio

- S 32.** Si condividono gli elementi di attenzione evidenziati dall'Autorità in relazione alla gestione della transizione dal sistema attuale al sistema di riconoscimento automatico dei bonus?
- S 33.** Si ritiene che vi siano ulteriori elementi da considerare per la gestione efficace di tale transizione? In caso affermativo fornire elementi di dettaglio e formulare proposte in merito alle relative modalità di gestione.

R32. Il Gestore del SII dovrà garantire la continuità delle erogazioni.

I gestori metteranno a disposizione delle Gestore del SII l'elenco delle utenze con bonus in corso di erogazione.

R33. Il gestore del servizio idrico può garantire la prosecuzione dell'erogazione fino a scadenza, senza rinnovo automatico.

È necessario che SGATE indichi un termine ultimo per scaricare il flusso generato dal suo portale.

Nel periodo transitorio sarà il gestore del SII a comunicare al gestore idrico i dati nelle stesse modalità attuali di SGATE.

MODALITA' DI GESTIONE DEI BONUS PER DISAGIO FISICO

- S 34.** Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere, almeno temporaneamente 'a domanda' l'accesso ai bonus per disagio fisico per i nuovi percettori anche dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore dell'automatismo per i bonus per disagio economico)?
- S 35.** Si condivide quanto illustrato in relazione alla gestione in continuità dei bonus per disagio fisico oggi in vigore a partire dal gennaio 2021?
Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, illustrare proposte alternative di gestione.

R34. Si condivide.

R35. Si condivide.

Il Responsabile
Giovanni PAPALEO